SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 agosto 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1° marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 1998»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.

1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere».

All'articolo 5:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. È prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri.

2-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-*bis*, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-*quater*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni non governative» *sono inserite le seguenti:* «o con altri enti italiani senza fini di lucro»; *e le parole da:* «, qualora detti organismi» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1752):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 2 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 luglio 1996.

Esaminato dalla III commissione il 10 e 11 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1100):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, il 26 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 luglio 1996.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 1° agosto 1996.

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 settembre 1996.

96G0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1996.

Adeguamento ai fini dell'IRPEF delle detrazioni di imposte e dei limiti di reddito di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 13939 del 19 settembre 1995, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1995 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 è pari al 4,7 per cento;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale il drenaggio fiscale è stato riconosciuto esclusivamente con riferimento alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 49, comma 1, e 79, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alla detrazione per il coniuge a carico nella misura già determinata dal medesimo art. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per il coniuge a carico di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)*, sono determinati nella misura stabilita dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550; gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 79, del predetto testo unico, così come determinati per l'anno 1995 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, sono aumentati in misura pari al 4,7 per cento.

2. Dal 1° gennaio 1996 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico:

L. 1.057.552, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000;

L. 961.552, se il reddito imponibile è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;

L. 889.552, se il reddito imponibile è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000;

L. 817.552 se il reddito imponibile è superiore a L. 100.000.000;

b) detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico:

L. 213.570, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000;

L. 169.500, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000;

L. 81.360, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000.

3. La detrazione di cui al comma 2, lettera *a)*, riconosciuta dal sostituto d'imposta, e soggetta alla variazione dipendente dal diverso reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi rispetto a quello preso a base dal sostituto d'imposta.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1° gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 4

96A5306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Enrico Fadani, nato a Heidelberg (RFG) il 25 settembre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt» — rilasciatogli in data 13 luglio 1995 dal Ministero della Giustizia del Baden-Wuerttemberg — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 aprile 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

1. Al sig. Fadani Enrico, nato a Heidelberg (RFG) il 25 settembre 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «procuratori legali».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense e diritto e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, indicate sopra. A questo secondo esame potrà accedervi solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 30 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5274

DECRETO 30 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza del sig. Albertus Cecilius Aloysius Van Zutphen, nato a Utrecht (PB) il 3 gennaio 1956, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico in «geologia» — rilasciatogli in data 27 agosto 1984 dall'Università di Utrecht (PB) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della corrispondente professione;

Considerato che il richiedente ha fornito la prova di avere in prosieguo svolto attività ricadenti nella professione di «geologo» dal 1° luglio 1985 a tutt'oggi;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenuta il 17 maggio 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Albertus Cecilius Aloysius Van Zutphen, nato a Utrecht (PB) il 3 gennaio 1956, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei geologi.

Roma, 30 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5275

DECRETO 30 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Georgios Kirkos, nato a Rodi (Grecia) il 16 settembre 1955, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «ingegnere» — rilasciatogli dalla camera tecnica di Grecia il 3 novembre 1995, matricola n. 71506 — ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della corrispondente professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in ingegneria elettronica» in data 20 febbraio 1991 presso l'Università degli studi di Bologna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 maggio 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Georgios Kirkos, nato a Rodi (Grecia) il 16 settembre 1955, cittadino greco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 30 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5283

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 luglio 1996

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 25/A - Disegno e storia dell'arte e 28/A - Educazione artistica.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Valls Marta e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Bellas Artes» conseguito dall'interessata il 6 ottobre 1988 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dall'Università di Barcellona;

Considerato che la sig.ra Valls Marta risulta in possesso del «certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dall'Università politecnica della Catalogna in data 27 aprile 1994, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 17 marzo 1992 dal console d'Italia, in Barcellona, che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dall'Istituto professionale «P. Boselli» di Torino;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 maggio 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Valls Marta, nata a Barcellona (Spagna) il 22 gennaio 1964, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 25/A - Disegno e storia dell'arte e 28/A - Educazione artistica.

Roma, 29 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* SCALA

96A5272

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301, delle circoscrizioni in cui la misura percentuale prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6%.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto 16 maggio 1996 e il documento ad esso allegato che ne costituisce parte integrante con il quale si è già provveduto alla determinazione del valore medio nazionale del rapporto tra iscritti e popolazione residente in età di lavoro ed alla individuazione delle circoscrizioni per le quali possano essere operati gli incentivi e le procedure previste;

Considerato che le predette determinazioni debbono essere rispettivamente modificate e integrate in dipendenza della erronea imputazione dei dati della circoscrizione di Martano, giusta comunicazione n. 10305 del 28 giugno 1996 dell'ufficio provinciale del lavoro di Lecce, nonché del mancato riporto dei dati riferiti alle circoscrizioni di Rutigliano, San Severo e Noci;

Viste le risultanze del ricalcolo definitivamente effettuato dalla Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Il rapporto medio nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro da considerare ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301 — già individuato nel 14,7% con decreto ministeriale 16 maggio 1996 — viene rideterminato, per l'esercizio corrente, nella misura del 14,8%.

2. I dati riferiti alle circoscrizioni sottoriportate integrano e modificano quelli contenuti nell'allegato al decreto precitato, come segue:

Circoscrizione	Popolazione residente in età di lavoro	Iscritti	Iscr./pop
Puglia			
Noci	64.003	12.974	20,3%
Rutigliano	85.089	16.267	19,1%
Totale Bari	1.022.897	169.423	16,6%
San Severo	43.731	7.630	17,4%
Totale Foggia	437.761	80.688	18,4%
Martano	35.462	7.656	21,6%
Totale Lecce	565.615	109.787	19,4%
Totale Puglia	2.720.270	484.564	17,8%
Totale Italia meridionale	9.625 095	20.466.535	21,3%
Totale Italia meridionale e insulare	14.148.823	3.403.817	24,1%
Totale territorio nazionale	39.871.524	5.881.376	14,8%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5308

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Modalità di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art. 8, comma 12, che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalità applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e relativi provvedimenti attuativi della Commissione unica del farmaco con il quale si dispone che i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente compatibile sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette;

Vista la delibera CIPE 25 febbraio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali;

Ritenuto necessario dettare puntuali modalità procedurali per l'adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali per l'anno 1996 al prezzo medio europeo, al fine di un razionale coordinamento delle normative regolanti il prezzo medio europeo e quello disciplinante il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale del farmaco al prezzo più basso;

Delibera:

1. Ambito di applicazione.

L'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale relativamente alla seconda fase prevista per l'anno 1996 avrà effetto dal 1° novembre 1996 ad esclusione dei prodotti emoderivati di cui al decreto del Ministero della sanità del 16 aprile 1996.

2. Criteri di calcolo.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e comunque non oltre il 10 settembre le aziende comunicano alla segreteria CIPE i nuovi prezzi al pubblico così calcolati:

il differenziale annuo del 20% a ricavo industria, è quello già individuato nella documentazione trasmessa alla segreteria CIPE in sede di autocertificazione del prezzo massimo europeo (1ª fase);

tale differenziale è sommato al prezzo in vigore a ricavo industria per effetto dei provvedimenti della Commissione unica del farmaco attuativi del decreto-legge n. 323/1996, art. 1, comma 2;

il prezzo al pubblico è determinato aggiungendo al valore così individuato i margini alla distribuzione (grossisti e farmacisti) e l'aliquota IVA (valore a ricavo industria moltiplicato per il coefficiente 1,5523);

per l'arrotondamento del prezzo restano valide le disposizioni di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995.

3. Modalità di applicazione.

La segreteria CIPE provvede alla trasmissione al Ministero della sanità entro il 25 settembre, previa verifica dell'esattezza dell'applicazione dei criteri sopra definiti, dei nuovi prezzi comunicati dalle aziende.

Il Ministero della sanità, entro l'8 ottobre pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco di farmaci raggruppati secondo i criteri di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/1996, con evidenziazione del prezzo unico delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, aggiornato per ciascun raggruppamento.

Le aziende, entro il 18 ottobre comunicano al Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione e farmaci, l'eventuale dissenso all'inclusione nell'elenco dei farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale al prezzo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* secondo le modalità di cui al precedente punto.

Tale comunicazione comporta l'automatica classificazione in classe *C* di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 del 24 dicembre 1993; l'assenza di comunicazione comporta l'accettazione del prezzo pubblicato.

Entro i successivi dieci giorni il Ministero della sanità pubblicherà l'elenco integrale dei medicinali classificati in fascia *A* e *B* di cui al citato art. 8, comma 10, con i prezzi aggiornati.

I produttori, i grossisti, i farmacisti, provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 237

96A5337

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347 *(in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1° marzo 1996, n. 100 e 29 aprile 1996, n. 237». Il DD.LL. sopracitati, di contenuto prossoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 2 marzo 1996, n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembte 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle

iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data 31 dicembre 1995, sono prorogati *fino al 31 dicembre 1998.*

1-bis. *La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.*

1-ter. *All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.*

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

2-bis. *Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.*

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. *È prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri.*

2-ter. *All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

2-quater. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri.

Capo II

PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative *o con altri enti italiani senza fini di lucro* per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte. *La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali.*

Art. 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità, tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi e i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 11.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso, della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5098

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 1° agosto 1996, n. 6.

Distillazione dei vini di cui all'art. 38 del regolamento CE n. 822/1987, per la campagna 1995-1996.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Ai sigg. commissari di Governo

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai sigg. assessori all'agricoltura delle regioni

Ai sigg. assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Al Ministero delle finanze:
Dipartimento dogane
Dipartimento delle entrate
Direzione centrale per la fiscalità locale
Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato
Direzione generale produzione industriale

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.

Alla commissione U.E.
Direzione generale Agricoltura - Div. vino

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino

Alla Divisione IX

Con il regolamento CE della Commissione numero 2402/1995 del 12 ottobre 1995 è stata attivata per la presente campagna 1995/1996 la «distillazione preventiva» di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/1987 per un volume di vino da tavola pari a 6,3 milioni di ettolitri, di cui 3,8 milioni riservati all'Italia.

Tenuto conto del volume di vino che ha interessato la misura e dei prezzi di mercato dei vini soprattutto in alcune zone, la Commissione ha deciso, con regolamento CE 1483/1996 la riapertura della distillazione preventiva a valere sempre per la campagna 1995/1996 per un volume di vino in ambito comunitario di 2,7 milioni di ettolitri di cui 1,2 milioni riservati all'Italia.

Con la presente circolare si forniscono le modalità applicative ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione di cui trattasi.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni impartite con la circolare n. 8 del 30 ottobre 1996.

Possono formare oggetto della distillazione in causa i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonché i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato I regolamento CE n. 822/1987 che risultano essere stati prodotti nella campagna 1995-1996.

A tal fine ciascun produttore può concludere un solo contratto con una distilleria riconosciuta entro il 20 agosto 1996. Nel caso in cui uno stesso produttore abbia presentato più dichiarazioni di produzione in quanto i suoi impianti sono situati in province diverse la limitazione di cui sopra si intende riferita a ciascuna dichiarazione presentata.

Qualora il quantitativo totale di vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori ai competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi il volume di 1,2 milioni di ettolitri, la scrivente amministrazione provvederà, entro il 6 settembre 1996, a fissare la percentuale del volume di vino che può essere avviata effettivamente alla distillazione rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.

Il livello dei prezzi e degli aiuti espressi in ECU sono gli stessi in vigore per la distillazione preventiva per la presente campagna decisa nello scorso mese di ottobre.

Si precisa che, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita allo stesso contratto.

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda ai competenti uffici provinciali per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 20 agosto 1996, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1995/1996 e della copia del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino in cantina al momento della richiesta.

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 29 agosto 1996 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 20 agosto 1996.

Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.

Oltre agli elementi previsti nella menzionata circolare n. 8, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive devono essere indicati:

a) le generalità e l'indirizzo del produttore;

b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino di propria produzione che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione;

c) il luogo ove è immagazzinato il vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria;

f) i volumi di vino consegnati in distilleria a titolo della distillazione preventiva 1995/1996.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione, a garanzia dell'esecuzione del contratto, dovrà avere validità fino al 10 ottobre 1996 e rinnovarsi automaticamente fino all'autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo destinato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione. A tal fine, come sopra precisato, al contratto dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di produzione 1995/1996, la fotocopia del registro di carico e scarico comprovante l'effettiva giacenza del vino in cantina.

Il termine ultimo per l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive è il 17 settembre 1996.

Il vino oggetto della distillazione deve essere litiato secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1986 e della più volte richiamata circolare n. 8 del 30 ottobre 1995.

Il vino può essere introdotto in distilleria dal 1° settembre al 10 ottobre 1996.

Le operazioni di distillazione possono avere inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come già detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare.

Il termine ultimo previsto per le operazioni di distillazione è il 14 dicembre 1996.

A seguito di molteplici richieste di chiarimenti formulate dagli Stati membri produttori, la Commissione U.E ha precisato che:

la nuova distillazione è riservata a tutti i produttori che hanno presentato la dichiarazione di produzione 1995/1996, che abbiano o no sottoscritto contratti per la distillazione preventiva 1995/1996;

in concreto si tratta di una riapertura della distillazione preventiva 1995/1996, con l'introduzione di nuovi contratti o dichiarazioni;

non si applica il limite hl/Ha previsto all'art. 2 del regolamento n. 2721/1988;

non è autorizzata l'elaborazione del vino alcolizzato;

il diritto di beneficiare dell'aiuto anticipato deve essere imperativamente limitato alle richieste presentate al più tardi il 25 settembre 1996.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 127

96A5322

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 7 agosto 1996, n. **112.**

Aggiornamento della circolare n. 88/1995 del 22 maggio 1995.

Al C.S.R.P.A.D. di Roma
Ai C.P.A.
Ai sigg. coordinatori M.C.T.C.
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
Alla Direzione centrale III
All'assessore al turismo, comunicazioni e trasporti di Palermo
All'assessorato alla presidenza della regione Sicilia
Alla provincia autonoma di Trento - servizio comunicazioni e trasporti
Alla provincia autonoma di Bolzano - servizio comunicazioni e trasporti
Al Ministero dell'industria, commercio e artigianato
Alla Direzione centrale ISPESL
Alla Confauto
Alla AICA
Alla ANCI
Al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza
Al Ministero dei lavori pubblici
Alle prefetture della Repubblica
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle questure della Repubblica
Alla CUNA
All'A.C.I.
All'A.N.F.I.A.
All'U.N.R.A.E.
Alla Federaicpa
All'U.N.A.S.C.A.
Alla FEDERTAAI
All'A.S.I.A.C.

Di seguito alla circolare in oggetto indicata, si riporta in allegato l'elenco delle aggiunte e delle modificazioni, con riferimento alle pagine della *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, relative alla circolare citata, che sono state giudicate necessarie, sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata.

Il C.S.R.P.A.D. di Roma ed il C.P.A. in specie interessati dalla presente, terranno conto delle citate aggiunte e modificazioni nell'ambito delle attività omologative e di riconoscimento del tipo di attrezzatura.

Il direttore generale
della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
BERRUTI

ALLEGATO 1

VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI ALLA CIRCOLARE 88/1995

CAPO I

pag. 7, riga 17
PREMESSA
Dopo ricorre l'obbligo ***sostituire*** le apparecchiature di produzione nazionale ed estera ***con:***
i Costruttori nazionali ed esteri di apparecchiature prodotte in serie,

pag. 8, riga 6
PAR. 0.2
Dopo requisiti di legge ***e prima del*** punto ***aggiungere:***
e di disporre delle attrezzature necessarie per effettuare tutte le prove previste dal D.M. 653/94 al fine di garantire l'omogeneità della produzione.

pag. 11, riga 25
PAR. 3
Sostituire L. 30000 ***con:***
L. 40000.

pag. 12, riga 22
PAR. 3
Alla fine dell'ultimo capoverso sostituire punto ***con*** virgola ***e continuare con:***
con versamento da effettuare alla Tesoreria Provinciale sul capitolo d'entrata 2456 Capo XV Trasporti - Categoria VII con l'indicazione della causale.

pag. 15, riga 29
PAR. 4
Dopo d'impiego ***continuare con:***
(tensione, frequenza e potenza assorbita);

pag. 15, riga 31
PAR. 4
Dopo impiegato ***sostituire*** punto ***con punto e virgola e a capo aggiungere:***
componenti gassosi misurabili e valori massimi (per gli analizzatori).

pag. 15, riga 33
PAR. 4
Dopo rivetti ***sostituire*** punto ***con*** punto e virgola ***e aggiungere:***
la targhetta può essere anche di tipo adesivo autodistruggente.

pag. 16, riga 8
PAR. 5
Al termine dell'ultimo capoverso, a capo e aggiungere:
In considerazione infine del fatto che le tabelle citate sono state studiate per meglio razionalizzare il processo produttivo di

medie e grandi aziende e che anche piccole aziende potrebbero ugualmente rispettare l'uniformità della produzione delle attrezzature, pur senza l'esistenza di una documentazione formalizzata, le tabelle CUNA possono considerarsi rispettate, purché siano accertate l'esistenza e l'efficacia dei controlli di processo. Il CSRPAD pertanto valuterà l'efficacia del controllo di processo, tenendo adeguatamente in considerazione le caratteristiche produttive e le direttive aziendali, in apposito verbale che compendi i criteri seguiti per valutare la predetta efficacia. In ogni caso il C.S.R.P.A.D. invierà alla D.G. M.C.T.C., Dir. Cen. IV, Div 44 il suddetto verbale, correlato di tutti i documenti di prove eseguite, per l'espressione del definitivo benestare in merito.

pag. 16, riga 15

PAR. 6

Modificare G.U. n° 178 ***in***
G.U. n° 179

1. FRENOMETRO

pag. 18, riga 14

1.1.3 - EFFICIENZA FRENANTE

alla fine dell'ultimo capoverso andare a capo e aggiungere:

Per il calcolo dell'efficienza frenante del freno di servizio, il programma deve sommare le massime forze frenanti degli assi anteriore e posteriore, ottenibili con differenti sforzi al pedale, purché minori o uguali di 500 N.

Per l'efficienza del freno di soccorso vale lo stesso concetto ed il programma deve sommare le forze frenanti, rilevate durante la prova del freno di servizio, secondo lo schema idraulico dell'impianto (XX, TT, LL, ...).

Per il calcolo dell'efficienza del freno di servizio nei veicoli a quattro ruote motrici (4WD) sempre in presa, si devono sommare le massime forze frenanti delle ruote di ciascun asse corrispondenti alla condizione di medesimo sforzo sul pedale. Per ogni asse le massime forze frenanti possono essere raggiunte con diversi sforzi al pedale (≤500 N). Per il freno di soccorso il programma si deve comportare come descritto poco sopra; quando lo schema interessa ruote di uno stesso asse (TT) le forze delle due ruote sono quelle corrispondenti allo stesso sforzo al pedale.

pag. 18

dopo par. 1.1.3 ***aggiungere il seguente paragrafo valido per i frenometri a rulli e a piastre***

1.1.4-2.1.5 - MISURA DELLO SFORZO AL PEDALE
E AL FRENO DI STAZIONAMENTO

La forza sul pedale misurata al momento del bloccaggio delle ruote (o della prima ruota) non deve superare 500 N, anche qualora non si raggiunga il bloccaggio.

In mancanza di disposizioni riguardo allo sforzo massimo da applicare al comando del freno di stazionamento e in uniformità con quanto riportato finora per il pedale del freno di servizio, si riportano i valori per il comando freno di stazionamento stabiliti dalla direttiva 71/320/CEE punti 2.1.3.3/4/5, per i veicoli della categoria M1. Se il comando è a mano la forza massima non deve superare 400 N; se invece è del tipo a pedale la forza massima è di 500 N.

Sono ammessi dispositivi di frenatura di stazionamento nei quali la piena efficienza si raggiunga azionando più volte il comando.

pag. 18

dopo par. 1.1.4 ***aggiungere il seguente paragrafo***

1.2.4 - VELOCITA' PERIFERICA DEI RULLI

La velocità periferica nominale dei rulli è la velocità tangenziale dei rulli stessi quando ruotano senza che siano sottoposti ad alcuna forza frenante, cioè a vuoto. Tale velocità deve essere di almeno 5 km/h.

Durante la verifica di questa velocità, con il frenometro che sta misurando la massima forza frenante, è ammessa, rispetto alla velocità nominale, una tolleranza di:

-10% per valori della forza frenante tra 1000 N e 5000 N,
-20% per valori della forza frenante tra 5001 N e 6000 N.

La minima velocità consentita quindi durante la prova sotto carico diviene 4.5 km/h e 4 km/h rispettivamente.

Nel caso di frenometri con velocità periferica superiore a 5 km/h, le tolleranze del -10% e del -20% devono essere applicate alla velocità periferica dichiarata.

pag. 18

Dopo par. 1.2.4 ***aggiungere il seguente paragrafo valido per i frenometri a rulli e a piastra***

1.2.5-2.2.6 - RIPETIBILITA'

Le 10 prove per il calcolo dello scarto quadratico medio possono essere fatte simulando 10 volte una forza frenante, per esempio utilizzando la barra di taratura e i relativi pesi campione.

pag. 18

dopo par. 1.2.5 ***aggiungere il seguente paragrafo***

1.3.4-2.3.5 - DERIVA IN TEMPERATURA

L'errore dovuto alla variazione della temperatura ambiente, in un campo che va da 0 °C a 40 °C, si calcola moltiplicando per 0.25/100 i valori della forza frenante riportati sull'asse delle ascisse dell'allegato 8. Il valore così calcolato va aggiunto all'errore globale dello stesso allegato.

pag. 18, riga 41 (ultima)

1.3.9 ... TARATURA SOGLIE DI ALLARME
sostituire servizio ***con***
stazionamento

pag. 19, riga 51 (ultima)

1.3.10-2.3.10.1 - SOGLIE DI ALLARME
Dopo il punto, ***andare a capo e aggiungere (per frenometri a rulli e a piastre):***
Riguardo allo squilibrio dinamico di frenatura, il limite da rispettare per il freno di servizio e di soccorso quando è anche freno di stazionamento è ≤ 30%; per il freno di stazionamento quando non coincide con il freno di soccorso è ≤ 50%; quando il freno di soccorso non coincide con il freno di stazionamento ma è del tipo a doppio circuito idraulico sovrapposto a quello di servizio, non viene richiesto il rispetto del limite sopra riportato. Quando il freno di soccorso è anche freno di stazionamento, a quest'ultimo si applicano i limiti previsti ovvero efficienza ≥ 25% e squilibrio ≤ 30%.
Le efficienze vanno calcolate utilizzando le forze di frenatura secondo quanto spiegato al punto 1.1.3.

Riepilogando:

FRENO	EFFICIENZA	SQUILIBRIO DINAMICO
servizio	≥ 50%	≤ 30%
soccorso (***non coincide*** con stazionamento.)	≥ 25%	-
stazionamento	≥ 15%	≤ 50%
soccorso (***coincide*** con stazionamento.)	≥ 25%	≤ 30%

Si chiarisce inoltre che la pesa può essere inserita nel frenometro (sotto il telaio dei rulli, per esempio), può essere collocata immediatamente prima, in apparecchiatura esterna che accompagna il frenometro nelle fasi di omologazione e di vendita (piastre-pesa o prova sospensioni), può essere fuori linea, separate dal frenometro (in questo caso è omologata dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria) e infine può non esserci, nel qual caso bisogna inserire manualmente la massa in ordine di marcia riportata sulla carta di circolazione (che comprende la massa di 70 kg del conducente).
Per uniformità inoltre con il frenometro a rulli e per congruenza con la pesa per ogni ruota (10000 N) e con la pesa totale (40000 N), la pesa di un asse deve avere il fondo scala di almeno 20000 N.
La precisione del 2% è riferita al valore di fondo scala minimo.

pag. 20, riga 27

1.3.12-2.3.12 - MISURATORE SFORZO AL PEDALE

Vale per rulli e piastre; aggiungere al titolo:

E AL FRENO DI STAZIONAMENTO

pag. 20, righe 28 e 29:

Sostituire le righe con:

Nel caso di frenometri a rulli, per il misuratore di sforzo al pedale del freno e al comando del freno di stazionamento, è consentita la trasmissione del dato sia con cavo di connessione, che a distanza senza cavi.
Per i frenometri a piastre si devono usare misuratori di sforzo senza fili.
Per tutti i misuratori di sforzi si stabilisce:
valore di fondo scala ≥ 800 N;
precisione 1% fino a 400 N e 2% da 401 a 800 N;
risoluzione ≤ 20 N.

pag. 20

Dopo par. 1.3.12 ***inserire il seguente paragrafo***

1.3.13 - QUATTRO RUOTE MOTRICI

I frenometri a rulli di nuova progettazione devono avere la possibilità di provare autoveicoli 4WD. Gli apparecchi già in produzione nel 1995 possono non avere tale possibilità.
Si chiarisce che le imprese che richiederanno la concessione per l'esecuzione delle revisioni per tutti i tipi di veicoli consentiti dovranno avere frenometri con allestimento per 4WD.
Resta inteso che le imprese non dotate di frenometri per 4WD sempre in presa non potranno effettuare revisioni per questo tipo di veicoli.
Sotto carico, la differenza percentuale dei valori assoluti delle velocità angolari o periferiche delle ruote di uno stesso asse non deve superare il 10% e deve essere così calcolata.

$$(v_{dx} - v_{sx}) / v_{max} \leq 10\%$$

dove v_{max} è il maggiore tra v_{dx} e v_{sx}.
Nel caso di superamento del 10%, deve attivarsi un allarme ottico od acustico con bloccaggio dei rulli.

b) OPACIMETRO

pag. 22, riga 5

Dopo par.2.7 ***andare a capo ed inserire il seguente paragrafo***

2.8.1 - TEMPO DI RISPOSTA DEL CIRCUITO DI MISURA ELETTRICO.

Per strumenti analogici il tempo di risposta del circuito elettrico corrisponde al tempo necessario all'indicatore per raggiungere una deviazione del 90% del fondo scala quando viene

inserito uno schermo che oscura completamente la fotocellula, e deve essere compreso tra 0.9 e 1.1 s.
A questo transitorio seguirà una fase di oscillazioni dell'ago a cui dovrà essere imposto uno smorzamento tale che un superamento del valore finale stabile a seguito di ogni variazione istantanea del valore di entrata (inserendo ad esempio un filtro di verifica) non oltrepassi il 4% di questo valore in unità della scala lineare.
Anche per un apparecchio digitale, il quale deve memorizzare e successivamente visualizzare i valori di picco raggiunti, il valore della costante di tempo deve essere compreso tra 0.9 e 1.1 s. Il costruttore mostrerà il metodo seguito per rispettare la prescrizione.

pag. 22, riga 34
Dopo par.2.8.2 ***andare a capo ed inserire il seguente paragrafo***
2.8.3 - TEMPO DI ATTESA
Il tempo di attesa è da considerare come il tempo compreso fra la messa in tensione dell'apparecchio e il momento in cui esso diventa conforme ai requisiti metrologici richiesti.
Durante questa fase dev'essere interdetta l'indicazione della misura.
Il tempo per l'inizio della misurazione dev'essere indicato dal costruttore e non deve essere superiore a 30 minuti.
La prova viene eseguita dopo aver condizionato l'apparecchio non alimentato in ambiente a 5 °C.

pag. 22, riga 37
2.9.1 - PRESSIONE DEL FUMO E DELL'ARIA DI RICIRCOLO
Dopo il punto ***dell'ultimo capoverso, andare a capo e aggiungere:***
Il Costruttore può chiedere di derogare dalla prescrizione di applicare un manometro o un sensore per la lettura della pressione nella camere se dimostra che, nelle condizioni più esasperate di funzionamento dell'opacimetro, la pressione nella camera non supera il 50% della pressione massima ammessa (0.5 x 75 = 37.5 mm H_2O).

pag. 23, punto a), riga 14
2.9.2 - TEMPERATURA DEL GAS DA MISURARE
Sostituire (70 ± 2) °C ***con***
(80 ± 2) °C per un tempo di 150 s

pag. 23, punto a), riga 16
Dopo 70 °C ***e prima del*** punto ***inserire***
per un tempo di 150 s

pag. 23, punto a), riga 20
Dopo 5 s ***inserire***
in un intervallo di temperatura ambiente da 20 °C a 90 °C con una temperatura del gas da misurare di 100 °C

pag. 23, punto b), riga 34

Sostituire (70 ± 2) °C ***con***
(80 ± 2) °C

pag. 23, punto b), riga 36

Dopo 70 °C ***inserire***
per un tempo di 150 s

pag. 23 punto b), riga 40

Dopo 1 s ***inserire***
tra 50 °C e 90 °C con una temperatura da misurare di 100 °C

c) ANALIZZATORE GAS DI SCARICO

pag. 25, riga 26

2.2 - GRUPPO FILTRO
Dopo il punto ***dell'ultimo capoverso andare a capo e aggiungere:***
E' ammessa l'adozione di filtri non riutilizzabili.

pag. 26, tabella subito dopo riga 6

2.6 - SCALA DI MISURA
Togliere voce contagiri ***dalla tabella, che diventa:***

Analizzatori di classe 1

CO =	0 ÷ 5 % vol.
CO_{corr} =	0 ÷ 5 % vol.
CO_2 =	0 ÷16 % vol.
HC =	0 ÷ 2000 ppm vol
O_2 =	0 ÷ 21 % vol
lambda	0.8 ÷ 1.2
termometro	0 ÷ 130 °C

pag. 26, riga 7 (esclusa tabella)

Eliminare Il contagiri ed ***la frase diventa:***
Il termometro può essere esterno all'apparecchio

pag. 27, riga 1, 1° tabella

2.7 - CAMPI DI TEMPERATURA, PRESSIONE...
Alla tabella si aggiunge una quarta colonna e diventa:

gas	*errore assoluto*	*errore relativo*	*equilibrio tra e.a. ed e.r.*
CO	0.06 (% CO_{vol})	3 %	2 (% CO_{vol})
CO_2	0.4 (% $CO_{2\ vol}$)	4 %	10 (% CO_{vol})
HC	12 (ppm_{vol})	5 %	240 (% CO_{vol})
O_2	0.1 (%$O_{2\ vol}$)	5 %	2 (% CO_{vol})

pag. 27, riga 2

Al termine della riga andare a capo e aggiungere:

Per esempio, analizzando un gas di bombola con concentrazione nota di 1(%CO_{vol}) si calcola l'errore corrispondente all'errore relativo del 3%:

3% x 1(%CO_{vol}) = 0.03(%CO_{vol}) poiché 0.03(%CO_{vol}) < 0.06(%CO_{vol}) si sceglie quest'ultimo e se l'analizzatore indica un valore compreso tra 0.94 e 1.06(%CO_{vol}) la prova è superata.

La colonna di destra riporta i valori per i quali l'errore assoluto e l'errore relativo coincidono. Ad esempio un errore relativo del 4% rispetto ad un valore indicato di 10(%$CO_{2\ vol}$) coincide con un errore assoluto di 0.4 (%$CO_{2\ vol}$). Questo significa che al di sotto del valore di equilibrio si deve prendere in considerazione l'errore assoluto, in quanto maggiore rispetto all'errore assoluto che si ottiene partendo dall'errore relativo come nell'esempio precedente; oltre il valore di equilibrio si deve utilizzare l'errore relativo per arrivare all'errore assoluto da considerare.

pag. 27, riga 3, 2ª tabella

La tabella è aggiornata nel modo seguente:

	errore assoluto	
CO	0.1 (% CO_{vol}) per valori ≤ 5 (% CO_{vol})	0.2 (% CO_{vol}) per val > 5 (% CO_{vol})
CO_2	0.4 (% $CO_{2\ vol}$) per val ≤ 10 (% $CO_{2\ vol}$)	0.48 (% $CO_{2\ vol}$) per val > 10 (% $CO_{2\ vol}$)

pag. 28, riga 21

Dopo il punto ***andare a capo e aggiungere:***

Durante la variazione di tensione l'apparecchio deve rispettare gli errori massimi ammessi con le seguenti frazioni volumetriche raccomandate:

CO	3.5 % vol.
CO_2	14 % vol.
HC	1000 ppm vol.
O_2	4 % vol.

pag. 29, riga 3 (escluse tabelle)

Dopo par.2.10 ***andare a capo ed inserire il seguente paragrafo***

2.11 - TEMPO DI ATTESA

Il tempo di attesa è da considerare come il tempo compreso fra la messa in tensione dell'apparecchio e il momento in cui esso diventa conforme ai requisiti metrologici richiesti.

Durante questa fase deve essere interdetta l'indicazione della misura.

Il tempo per l'inizio della misurazione deve essere indicato dal costruttore e non deve essere superiore alle 24 ore per analizzatori fissi e non superiore a 30 minuti per analizzatori trasportabili.

La prova viene eseguita dopo aver condizionato l'apparecchio non alimentato in ambiente a (5 ± 2) °C.

pag. 29, riga 10 (escluse tabelle)

2.13 - PRESENZA DI GAS RESIDUI

Prima di Vedi 2.21.4.7 ***inserire la frase seguente:***

La conformazione dello strumento deve essere tale che la misurazione non sia influenzata dalla presenza complessiva di vapor d'acqua, idrocarburi e anidride carbonica nel gas da analizzare per più del ± 0.2% in volume di CO.

pag. 34, riga 8, 1° tabella

2.21.4.7 -

La tabella cambia e diventa:

classe 1	classe 2	CO *(zero)*	CO *(concentrazione)*
		15% CO_2+ 7000 ppm (propano) vol.	3.5% CO +15% CO_2+ 7000 ppm (propano) vol.
err.mass.amm.		+ 0.2% CO vol.	± 0.2% CO vol.

pag. 34, righe 9, 10 e 11 (esclusa tabella)

Le righe citate vengono sostituite con la seguente frase:

Per i canali CO, CO_2, HC, O_2 l'interferenza si verifica inviando singolarmente i gas con le frazioni massime indicate nella tabella seguente e leggendo gli eventuali scostamenti dallo zero dei gas diversi dal misurando.

pag. 34, riga 11 2° tabella

La tabella cambia e diventa:

classe 1	
miscela di gas in N_2	errore massimo ammesso
16 % CO_2 vol.	0.2% CO_2 vol.
6 % CO vol.	0.03% CO vol.
10 % O_2 vol.	0.05% O_2 vol.
5 % H_2 vol.	
0.3 % NO vol.	
2000 ppm vol. HC n-esano	6 ppm vol.
vapore acqueo fino a saturazione	

d) BANCO PROVA GIOCHI

pag. 35, riga 10 (escluse tabelle)

2.4

Al termine dell'ultimo capoverso ***andare a capo ed aggiungere:***

Si chiarisce che le piastre mobili devono garantire uno spostamento tale che ciascuna delle due componenti, trasversale e longitudinale, sia almeno di 40 mm, sotto l'azione di una spinta di 7000 N con un carico verticale di almeno 20000 N per asse e quindi di 10000 N su ogni piastra; uno spostamento con direzione diagonale deve possedere una lunghezza tale che le due componenti rispettino i valori suddetti.

f) CONTAGIRI

pag. 36, righe 7 e 8

Le righe citate vengono sostituite dalla seguente frase:

- fondo scala: a) motori ad accensione comandata 10.000 giri/min, è ammesso fondo scala di 9990 giri/min;
  b) motori ad accensione spontanea 6.000 giri/min;

pag. 36, riga 9

20 ***è sostituito con:***

50

pag. 36, riga 20

Togliere il punto ***e continuare con:***

se sono unità indipendenti. Se invece sono inglobati in un analizzatore o in un opacimetro possono misurare soltanto i giri del motore al quale è collegato l'apparecchio in cui sono inseriti.

g) PROVAFARI

pag. 37, riga 4

2.4

Sostituire cd ***con*** lux

Eliminare da corrispondenti ***fino al termine e sostituire con:***

su schermo posto a 1 m di distanza.

pag. 37 (dopo il paragrafo relativo al provafari)

Aggiungere i seguenti nuovi punti:

3.12 - NORMATIVE DI SICUREZZA

Le norme citate nel D.M. 653/94 per l'approvazione dei ponti sollevatori devono intendersi quali norme di riferimento. S'intende pertanto legittimo in sede d'omologazione il ricorso alle normative italiana ed europea vigenti in materia, anche in ossequio al principio di libero scambio delle merci fra i paesi della comunità e nel presupposto quindi d'accettare nell'ambito della normativa di riferimento anche quella propria dei paesi membri non in contrasto con la normativa italiana.

APPENDICE X, pag. 20 (D.M.653/94), p.to 1

Il controllo dell'esistenza di un franco di 60 cm intorno al ponte sollevatore, non effettuabile in fase di omologazione, deve essere prescritto dal libretto metrologico.

APPENDICE X, pag. 20 (D.M.653/94), p.to 2

Il circuito con raggio luminoso interrotto costituisce una delle modalità con le quali può essere realizzato il circuito di sicurezza destinato ad interrompere il movimento del ponte sollevatore. Nulla esclude che la predetta finalità possa essere raggiunta anche con sistemi concomitanti o sostitutivi diversi, ma di equivalente efficacia.

CAPO II

FRENOMETRO A RULLI

pag. 38, punto 11, riga 40

Dopo il punto ***andare a capo ed aggiungere:***

Si deve barrare il quadratino corrispondente ad ogni voce solo quando l'esito del controllo sia positivo; è sufficiente una sola voce non barrata (controllo negativo) affinché l'esito finale del controllo sia negativo; l'esito finale positivo si ottiene solo con le voci tutte barrate.
Qualora la taratura periodica sia di difficile realizzazione presso il luogo di utilizzazione, potrà essere eseguita presso la casa costruttrice.

pag. 39 punto A (Verifica iniziale frenometro a rulli) riga 16
pag. 40 punto A (Verifica iniziale frenometro a piastre) riga 26
pag. 41 punto A (Verifica iniziale opacimetro) riga 27
pag. 43 punto A (Verifica iniziale analizzatore) riga 2
pag. 44 punto A (Verifica iniziale prova giochi) riga 30
pag. 45 punto A (Verifica iniziale fonometro) riga 23
pag. 46 punto A (Verifica iniziale contagiri) riga 22
pag. 47 punto A (Verifica iniziale prova fari) riga 9
pag. 48 punto A (Verifica iniziale ponte sollevatore) riga 10

Sostituire D.P.R. ***con*** D.M.

pag. 39 punto A (Verifica iniziale frenometro a rulli) riga 17
pag. 40 punto A (Verifica iniziale frenometro a piastre) riga 27
pag. 41 punto A (Verifica iniziale opacimetro) riga 28
pag. 43 punto A (Verifica iniziale analizzatore) riga 3
pag. 44 punto A (Verifica iniziale prova giochi) riga 31
pag. 45 punto A (Verifica iniziale fonometro) riga 24
pag. 46 punto A (Verifica iniziale contagiri) riga 23
pag. 47 punto A (Verifica iniziale prova fari) riga 10
pag. 48 punto A (Verifica iniziale ponte sollevatore) riga 11

Dopo costruttore ***inserire*** una virgola ***e aggiungere:***
tramite sua organizzazione diretta o indiretta,

pag. 39, punto A - Verifica iniziale riga 22

I punti della verifica iniziale (da p.to 1 a p.to 13) vengono sostituiti dai seguenti:

1) Controllo globale, funzionale e messa a punto.
2) Nel caso in cui i 2 rulli abbiano strutture indipendenti e non siano collegati da un telaio unico, si procede alla verifica dell'eventuale differenza di altezza tra gli assi dei rulli.
3) Verifica del rispetto della velocità periferica di rotazione minima dei rulli sotto carico con le seguenti tolleranze rispetto alla velocità periferica nominale (la velocità a vuoto, senza che i rulli siano sottoposti ad alcuna forza frenante):
-10% per valori della forza frenante compresi tra 0 N e 5000 N;
-20% per valori della forza frenante compresi tra 5001 N e 6000 N;

Queste tolleranze devono essere applicate alla velocità periferica a vuoto.
La velocità minima consentita quindi durante la prova sottocarico è:
4.5 km/h per valori della forza frenante tra 1000 N e 5000 N;
4 km/h per valori della forza frenante tra 5001 N e 6000 N.
Nel caso di frenometri dotati di strumentazione digitale, la misura della velocità periferica durante le visite iniziali e periodiche si può effettuare anche tramite software, qualora l'attendibilità di tale misura sia stata certificata in sede di omologazione.
4) Verifica del corretto rilievo della velocità periferica della ruota del veicolo da parte del rullo ausiliario centrale.
Per provafreni digitali la verifica si può effettuare anche tramite software, qualora l'attendibilità di tale misura sia stata certificata in sede di omologazione.
5) Verifica del rispetto della percentuale di scorrimento relativo tra ruota e rullo (compresa tra il 16% e il 30%) che deve determinare l'arresto dei rulli.
Nel caso di frenometri digitali è sufficiente controllare che siano inseriti correttamente i parametri relativi.
6) Verifica della corretta taratura dello zero a vuoto e della corretta indicazione per valori di 1000 N, 3000 N e 5000 N. L'errore massimo ammesso è rilevabile dall'allegato 8.
La verifica è di tipo strumentale utilizzando, per esempio, appositi attrezzi e pesi campione.
7) Verifica della ripetibilità della prova con barra di taratura e pesi campione.
8) Verifica della precisione della misura del peso sugli assi, strumentalmente con pesi campione.
9) Verifica della corretta espressione della efficienza frenante per valori del peso sull'asse di 2000 N, 6000 N e 10000 N ed in corrispondenza a valori simulati della forza frenante relativa all'asse di 1000 N, 3000 N e 5000 N.
Nel caso di frenometri digitali la verifica è virtualmente svolta in quanto l'efficienza è calcolata con un programma approvato in sede di omologazione.
10) Taratura delle soglie di allarme.
Nel caso di provafreni con circuiti digitali la verifica strumentale può essere sostituita con il controllo dell'intervento dell'allarme in corrispondenza alle soglie impostate nel programma.
11) Verifica di taratura misuratore sforzo al pedale (strumentale con pesi campione).
12) Verifica dell'efficienza del segnalatore d'allarme nel caso in cui la differenza percentuale delle velocità angolari (in entrambi i versi) dei rulli controrotanti nella prova per veicoli dotati di trazione integrale (4WD) permanente superi il 10%, valore calcolato in base alla seguente formula:

$(\omega_{dx} - \omega_{sx})/\omega_{max} \leq 10\%$, dove ω_{max} è il più alto valore tra ω_{dx} e ω_{sx}.

Tuttavia, poiché la differenza di raggio di rotolamento fra le ruote di uno stesso asse è in genere modesta, è ancora tollerabile che, per il rispetto delle condizioni suesposte, si sostituiscano alle velocità angolari quelle periferiche.

Per provafreni digitali la verifica si può effettuare anche tramite software.
13) Controllo dei valori di aderenza minima anche per rulli bagnati.
14) Verifica delle sicurezze.

a2) FRENOMETRO A PIASTRE

pag. 40, punto A - Verifica iniziale, riga 32

I punti della verifica iniziale (da p.to 1 a p.to 9) cambiano in:
1) Controllo globale, funzionale e messa a punto.
2) Verifica della complanarità tra le piastre.
3) Verifica della corretta taratura dello zero a vuoto e verifica della corretta indicazione per valori di 1000 N, 3000 N e 5000 N.
L'errore massimo ammesso è rilevabile dall'allegato 8.
La verifica è di tipo strumentale e si può effettuare assoggettando l'apparecchiatura a forze note.
4) Verifica della ripetibilità della prova con barra di taratura e pesi campione.
5) Verifica della precisione della misura del peso sulle piastre, strumentalmente con pesi campione.
6) Controlli di taratura sensori velocità iniziale (almeno 10 km/h).
7) Verifica della corretta espressione della efficienza frenante per valori del peso sull'asse di 2000 N, 6000 N e 10000 N ed in corrispondenza a valori simulati della forza frenante relativa all'asse di 1000 N, 3000 N e 5000 N.
Nel caso di frenometri digitali la verifica è virtualmente svolta in quanto l'efficienza è calcolata con un programma approvato in sede di omologazione.
8) Taratura delle soglie di allarme.
Nel caso di provafreni con circuiti digitali la verifica strumentale può essere sostituita con il controllo dell'intervento dell'allarme in corrispondenza alle soglie impostate nel programma.
9) Verifica di taratura misuratore sforzo al pedale (strumentale con pesi campione).
10) Controllo dei valori di aderenza minima anche per piastre bagnate.
11) Verifica delle sicurezze.

d) PROVA GIOCHI

pag. 44, punto 3, righe 38, 39 e 40

Tutto il punto viene sostituito dal seguente periodo:
Controllare che gli spostamenti della piastra in senso trasversale e longitudinale siano maggiori o uguali a 40 mm sotto la spinta di 7000 N e sotto un peso per ruota di 10000 N. Qualunque sia la direzione del movimento obliquo della piastra, le sue due componenti lungo le direzioni trasversale e longitudinale devono rispettare i valori prescritti;

CAPO III

4) FRENOMETRO A RULLI

pag. 53, punto 3, riga 24
2.1.4.6)
La riga cambia in:
sforzo al pedale corrispondente

pag. 53, riga 45
2.1.4.9)
Dopo l'ultimo punto ***aggiungere i seguenti sottoparagrafi:***
2.1.4.9.1) Squilibrio dinamico freno di servizio asse anteriore.
Utilizzando la formula del p.to 2.1.4.7 il processore calcola lo squilibrio dinamico del freno di servizio asse anteriore che deve essere ≤ 30%.
Il valore calcolato deve essere stampato.
2.1.4.9.2) Squilibrio dinamico freno di servizio asse posteriore.
Analogamente al punto precedente si calcola e si stampa lo squilibrio dinamico del freno di servizio dell'asse posteriore; anche in questo caso deve essere ≤ 30%.
2.1.4.9.3) Squilibrio dinamico freno di soccorso.
Si calcola e si stampa solo nel caso in cui coincida con il freno di stazionamento agente sulle ruote di uno stesso asse. Anche in questo caso il limite superiore è del 30%.
Per gli altri schemi di freno di soccorso si tralascia la prova.
2.1.4.9.4) Squilibrio dinamico freno di stazionamento.
Nel caso in cui coincida con il freno di soccorso il valore della dissimetria deve essere ≤ 30%.
Nel caso in cui sia solo freno di stazionamento il valore deve essere ≤ 50%.
In entrambi i casi si stampa, specificando se coincide o no con il freno di soccorso.

pag. 54, riga 41
2.1.4.10.3) L'efficienza del freno di soccorso.
Sostituire ant ***con*** post ***nella formula dell'efficienza.***

5) OPACIMETRO

pag. 58, riga 31
2.3)
Dopo il punto ***andare a capo e aggiungere:***
Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non ne sia possibile l'utilizzo, si può ricorrere al contagiri del veicolo.

pag. 58, riga 32
2.4)
Dopo termocoppia ***inserire*** una virgola ***e aggiungere:***
o a sistema equivalente,

pag. 59, riga 4
3.3)
Eliminare completamente questo paragrafo

pag. 59, riga 30
5.1.2)
Dopo punto e virgola ***sostituire le righe*** 31, 32 e 33 ***con:***
nel caso non sia possibile è necessario collegare una prolunga al tubo di scarico nella quale inserire la sonda evitando ogni possibile infiltrazione d'aria nel giunto di collegamento.

pag. 60, riga 5
5.3)
Dopo il punto ***andare a capo e aggiungere:***
Solo al termine del riscaldamento e prima dell'inizio delle sei accelerate viene rilevata la temperatura dell'olio motore, da indicare nella scheda all.14.

pag. 60, riga 33
5.6)
Dopo i risultati ***eliminare*** non
Dopo decrescente ***inserire*** (cioè non stabilizzata)

c1) ANALIZZATORE PER VEICOLI NON CATALIZZATI

pag. 61, 1ª tabella
1.3)
La tabella cambia in

$$[CO]corr = 15(*) \frac{[CO]}{[CO] + [CO_2]}$$

[ ] = % vol
(*) 12 per veicoli alimentati a CH_4
14 per veicoli alimentati a GPL

pag. 62, riga 7
2.3)
Dopo il punto ***andare a capo e aggiungere:***
Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non ne sia possibile l'utilizzo, si può ricorrere al contagiri del veicolo.

pag. 62, riga 8

2.4)

Dopo termocoppia ***inserire*** una virgola ***e aggiungere:***

o a sistema equivalente,

pag. 63, 1° tabella

5.5)

La tabella cambia (CO a primo membro diventa COcorr***)***

o2) ANALIZZATORE PER VEICOLI CATALIZZATI E CON SONDA LAMBDA

pag. 64, 1° tabella

1.4)

La tabella cambia in

$$[CO]corr = 15(*) \frac{[CO]}{[CO] + [CO_2]}$$

[ ] = % vol

(*) 12 per veicoli alimentati a CH_4

14 per veicoli alimentati a GPL

pag. 64, riga 23 (esclusa tabella)

2.3)

Dopo il punto ***andare a capo e aggiungere:***

Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non ne sia possibile l'utilizzo, si può ricorrere al contagiri del veicolo.

pag. 64, riga 24 (esclusa tabella)

2.4)

Dopo termocoppia ***inserire*** una virgola ***e aggiungere:***

o a sistema equivalente,

pag. 66, 1° tabella

6.1.1)

La tabella cambia (CO a secondo membro diventa COcorr***)***

pag. 66, 2° tabella

6.2.1)

La tabella cambia (CO a secondo membro diventa COcorr***)***

4) [illegible]OMETRO

pag. 70, punto B, riga 31

Sostituire minore ***con***

maggiore

g) PROVE [illegible]

pag. 72, punto a), riga 2

modificare l'intensità e la distanza di riferimento per gli illuminamenti in:

fra 3750 lux e 90000 lux a 1 m.

pag. 72, punto b), riga 9

modificare l'intensità e la distanza di riferimento per gli illuminamenti in:

20000 lux e 150000 lux a 1 m.

ALLEGATI

Allegato n° 9

pag. 93, riga 11

Dopo il punto ***andare a capo e aggiungere:***

OM 00000 EST 000 AA a P 00

dove P ⇒ indica il tipo di pesa
00 ⇒ numero progressivo di estensione a due cifre.

pag. 93, riga 25

Dopo la nota 2) ***andare a capo e aggiungere:***

3) Nel caso dei frenometri spesso la pesa è inserita in un elemento esterno (p.e. prova sospensioni) che accompagna l'apparecchiatura come dotazione; in questo caso il numero di omologazione si compone anche della P e del numero progressivo a 2 cifre della pesa.

Allegato n° 10

pag. 94, riga 11

Dopo soccorso ***aggiungere:***

(solo se coincidente con il freno di stazionamento)

Allegato n° 11

pag. 95, riga 15

Dopo opacità ***eliminare tutto fino alla fine e sostituire con:***

letto viene diminuito di 0.25 m^{-1} ogni qualvolta si sottopóngano a prova veicoli con motore Diesel aspirato e senza correttore di pressione.

Tale correzione è necessaria per tener conto sia pure in modo approssimato che i valori limite sono sempre riferiti a condizioni ambientali standard e che nella pratica gli opacimetri effettuano le misurazioni in condizioni di pressione ambientale diversificate, che incidono sia sulle prestazioni del motore (per quanto riguarda la produzione di gas di scarico), sia sulle letture dell'opacimetro.

Allegato n° 13

pag. 97 dopo 3ª tabella

Dopo la terza tabella ***inserire la seguente:***

Schema freno di soccorso

XX, TT, LL, ..., = freno di stazionamento

pag. 97, 6° tabella "Parametri di efficienza"

La tabella "Parametri di efficienza" ***viene sostituita come segue:***
RISULTATI (Stampa obbligatoria, evidenziare i valori fuori limite)

Forze massime di frenatura sulle ruote in N

Ant. dx	Ant. sx	Post. dx	Post. sx

Efficienza frenante %	**Misure**	**Limiti**
servizio		≥ 50 %
soccorso		≥ 25 %
stazionamento (non coincidente con freno di soccorso)		≥ 15 %
stazionamento (coincidente con freno di soccorso)		≥ 25 %

Squilibrio dinamico di frenatura %	**Misure**	**Limiti**
servizio anteriore		≤ 30 %
servizio posteriore		≤ 30 %
soccorso (solo se coincidente con freno di stazionamento)		≤ 30 %
stazionamento (non coincidente con freno di soccorso)		≤ 50 %
stazionamento (coincidente con freno di soccorso)		≤ 30 %

Allegato n° 14

pag. 98, 6° tabella

La 6° tabella ***viene sostituita con la seguente:***

Media dei 4 valori	**Δ max K**
$K = (K_i+K_{i+1}+K_{i+2}+K_{i+3})/4$ (*)	$K_{max}-K_{min} =$ ≤ 0.25 m^{-1}

(*) K_i = prima accelerata valida della serie di quattro

pag. 98, ultima tabella, ultima voce

Dopo periodico: ***aggiungere***

Opacimetro Contagiri

Allegato n° 15

pag. 99, ultima tabella, ultima voce

Dopo periodico: ***aggiungere***

Opacimetro Contagiri

Allegato n. 18

pag. 100, 3° tabella

La 3° tabella ***viene modificata come segue:***

Emissioni acustiche

Prova N°	1	2	3	4
Livello sonoro db (A) o (B)				

Allegato n. 19

pag. 105, 1° pagina del libretto metrologico

In basso a destra eliminare (solo dalla prima pagina):

Timbro e firma
dell'ufficio
Provinciale
dell'MCTC

pag. 110, verifica iniziale frenometro a rulli

Dopo il punto 12) ***inserire un nuovo punto:***

13) Controllo dei valori di aderenza minima anche per rulli bagnati

Sostituire 13) ***con*** 14) ***e*** 14) ***con*** 15)

pag. 113, verifica iniziale frenometro a piastre

Dopo il punto 10) ***inserire un nuovo punto:***

11) Controllo dei valori di aderenza minima anche per piastre bagnate

pag. 115, verifica iniziale opacimetro

Eliminare punto 5)

pag. 116, verifica periodica opacimetro

Eliminare punto 6)

pag. 117, verifica iniziale analizzatore

Eliminare punto 8)

pag. 118, verifica periodica analizzatore

Eliminare punto 7)

96A5289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 528 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: PASTIGLIE VALDA:

100 past. scat. metallo;

n. di A.I.C.: 024813038.

Società Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., Baranzate di Bollate, via Zambeletti, s.n.c.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti. saccarosio, 238,00 mg; glucosio liquido, 481,00 mg; gelatina GAT 15, 100,00 mg; giallo di chinolina E104, 0,024 mg; blu patent V E131, 0.0102 mg: saccarosio di rivestimento, 170,00 mg; acqua depurata q b. a 1000.00 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 528 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: PASTIGLIE VALDA:

50 past. scat. metallo;

n. di A.I.C.: 024813026.

Società Valda Lab. Farmaceutici S.p a., Baranzate di Bollate, via Zambeletti, s.n.c.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio, 238,00 mg; glucosio liquido, 481,00 mg; gelatina GAT 15, 100,00 mg; giallo di chinolina E104, 0,024 mg; blu patent V E131, 0,0102 mg; saccarosio di rivestimento, 170,00 mg; acqua depurata q.b. a 1000,00 mg.

Specialità medicinale: PASTIGLIE VALDA:

astuccio cartone 50 pastiglie;

n. di A.I.C.: 024813014.

Società Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., Baranzate di Bollate, via Zambeletti, s.n c.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio, 238,00 mg; glucosio liquido, 481.00 mg; gelatina GAT 15. 100,00 mg; giallo di chinolina E104, 0,024 mg; blu patent V E131, 0,0102 mg; saccarosio di rivestimento, 170,00 mg; acqua depurata q.b. a 1000.00 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n 604 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: BIOCHETASI:

20 bustine granulato orale;

n. di A.I C.: 015784034.

Società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p a , Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: acido malico, mg 110; sorbitolo, mg 125; levulosio eliminato-acido tartarico, mg 115, saccarina mg 3,5; sodio bicarbonato, mg 150; polivinilpirrolidone, mg 25; aroma arancio, mg 100; glucosio q.b. a g 5; sodio edeato, mg 0,35; propile gallato, mg 3,5; saccarosio mg 1648; fruttosio, mg 650.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 606 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: DROMOS:

5 flac. liof. + 5 f. solv.; n. di A.I.C.: 028776021;

10 flac. liof. + 10 f. solv.; n. di A.I.C.: 028776033.

Società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo mg 300; sodio acetato-triidratoeliminato, sodio fosfato bibasico biidrato mg 150; trometanina mg 50, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 670 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: PIERAMI:

IM IV 1 fiala 100 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076111;

IM IV 5 fiale 100 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076123;

IM IV 10 fiale 100 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076135.

Società Fournier Pierrel Farma S.p.a., Segrate (Milano), via Cassanese, 224.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

Modifica della forma del contenitore.

È approvata la modifica del condizionamento primario da flaconcino con tappo in gomma butilica e chiusura a ghiera a fiala di vetro di tipo I.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti· sodio metabisolfito mg 2,96; sodio citrato mg 10,4; acqua p.p.i. q.b. a ml 2.

Provvedimento n. 696/1996 del 31 luglio 1996

Specialità medicinale: FELDENE FAST: 20 compresse 20 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: estensione periodo validità: il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a 5 anni se si utilizza, come confezionamento primario, il blister PVC/PVDC tropicale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 697/1996 del 31 luglio 1996

Specialità medicinale: DIFLUCAN: 10 capsule 100 mg.

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 47,415.

Modifiche apportate: estensione periodo validità: il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a 5 anni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 698/1996 del 31 luglio 1996

Specialità medicinale: DIFLUCAN EV: flacone soluzione perfusionale 100 mg/50 ml.

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 47,415.

Modifiche apportate: estensione periodo validità: il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a 5 anni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 699/1996 del 31 luglio 1996

Specialità medicinale: NORVASC: 28 compresse 5 mg; 14 compresse 10 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: estensione periodo validità: Il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a 5 anni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 738/1996 del 31 luglio 1996

Specialità medicinale: CRISTAL nella forma e confezione: 40 compresse (in blister da 20 compresse ciascuno).

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione: 40 compresse (in blister da 20 compresse ciascuno) è autorizzata la confezione: 30 compresse (in blister da 15 compresse ciascuno).

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse;

A.I.C. n. 020638021 (in base 10) 0MPUB5 (in base 32);

classe «c».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto MCR n. 739/1996 del 31 luglio 1996

Specialità medicinale: VITERRA nella forma e confezione: 40 compresse (in blister da 20 compresse ciascuno).

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 47,415, codice fiscale 063204490581.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione: 40 compresse (in blister da 20 compresse ciascuno) è autorizzata la confezione: 30 compresse (in blister da 15 compresse ciascuno).

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse;

A.I.C. n. 006541039 (in base 10) 067MRH (in base 32);

classe «c».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice, in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

96A5256

Trasferimento di titolarità di autorizzazione di immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto al decreto n. F661/1996 del 17 giugno 1996

Tutte le specialità medicinali fin ad ora intestate alla società Wellcome Italia S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, codice fiscale 00407630581, sono ora trasferite alla società Glaxo S.p.a., con sede in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235, con variazione della denominazione sociale in Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F667/1996 del 15 luglio 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale fin ad ora intestata alla società Laboratoires Serolam, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata in Italia da Giuliani S.p.a.:

specialità: CARBOSYLANE BI ATTIVO GIULIANI, n. A.I.C. 026237014, 48 capsule (24 unità posologiche); n. A.I.C. 026237026, 96 capsule (48 unità posologiche) con variazione della denominazione in: NO-GAS GIULIANI CARBOSYLANE

è ora trasferita alla società Giuliani S.p.a, con sede in Milano, via Palagi, 2, codice fiscale 00752450155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 720/1996 del 22 luglio 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita:

CITROSODINA: A.I.C. n. 006006035, 60 compresse 250 mg; A.I.C. n. 006006011, granulare orale 150 g 20%;

PROCTOSEDYL: A.I.C. n. 013868043, 6 supposte; A.I.C. n. 013868031 pomata 20 g;

CITROEPATINA: A.I.C. n. 015806021, granulare orale 150 g,

fino ad ora intestate alla società Roussel Pharma Maestretti Scharper S.p.a., Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157, sono ora trasferite alla società Roche S.p.a., Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 721/1996 del 22 luglio 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità FLOGOGIN: A.I.C. n. 025829072, gel 5% tubo 50 g; A.I.C. n. 025829060, IM 6 f. liof. 275 mg + 6 f. solv.; A.I.C. n. 025829033, 30 compresse 275 mg; A.I.C. n. 025829021, 10 supposte 550 mg, fino ad ora intestate alla società Dott. A. Tosi Farmaceutici S.r.l., Novara, corso della Vittoria, 12/B, codice fiscale 00109210039, sono ora trasferite alla Società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco - Acraf S.p.a., Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 722/1996 del 22 luglio 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità EPARINLIDER: A.I.C. n. 029459017, 10 fiale sir. 0,5 ml 12500 UI, fino ad ora intestate alla società Laboratorio Chimico Garant S.r.l., Milano, via Melzi d'Eril, 29, codice fiscale 01668650151, sono ora trasferite alla società Pharmaland S.A., Borgomaggiore (Repubblica San Marino), via dei Casetti, 21, codice fiscale 91024150400.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F723/1996 del 22 luglio 1996

La titolarità delle autorizzazioni in commercio di tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Bergamon S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), via di Cancelleria, 60, codice fiscale 00462840588:

BERGACEF: 024283018, IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 3 ml;

BETALACTAM: 025858010, IM 1 flacone g. 1 + fl. solv; 025858022, IM 1 flacone g. 2 + fl. solv, 025858046, IV 1 flacone g. 2,

FOSFOBIOTIC: 024472096, 12 compresse 1 g;

MICOSTEN: 024848018, crema dermatologica 1% 30 g.; 024848057, 15 ovuli vaginali 50 mg;

RENZEPIN: 025931015, 50 compresse 25 mg;

MULTIVITAMIN VCA: 001910025, 25 confetti;

ROXIM: 026091013, 30 capsule 20 mg; 026091025, 30 capsule 10 mg; 026091037, 10 supposte 20 mg;

VITAMINA C VCA: 015128010, 20 confetti 500 mg;

VITAMINA E VCA: 001790043, 15 gelucapsule 30 mg; 001790056, 15 gelucapsule 100 mg; 001790068, 20 gelucapsule 300 mg;

BAXIDIN: 032158014, concentrato soluz. flac. 1000 ml; 032158026, concentrato soluz. 5000 ml; 032158038, concentrato soluz. 100 bust. monod. 25 ml, 032158040, pronto all'uso soluz. 100 bust. monod. 25 ml;

ZETA N OVULI: 032157012, 10 ovuli vaginali;

IODOTEN: 032153013, soluzione 10% flac. 1000 ml; 032153025, soluzione 7,5 flac. 1000 ml,

sono ora trasferite alla società C.B. Fleet Italy S.r.l., con sede in via Ignazio Guidi, 71, Roma, codice fiscale 04545381008, con variazione della denominazione sociale in Bergamon S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), via di Cancelleria, 60, codice fiscale 04545381008.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F724/1996 del 22 luglio 1996

La titolarità delle autorizzazioni in commercio dei sotto elencati farmaci preconfezionati fin ad ora intestati alla società Laboratori Don Baxter S.p.a., con sede in Trieste, via Flavia, 122, codice fiscale 00047710322:

SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI: 031431012, sacca plastica Mamorpack 3 lt.; 031431024, sacca plastica Mamorpack 5 lt.; 031431036, sacca plastica Mamorpack 6 lt.; 031431048, sacca plastica Mamorpack 10 lt.; 031431051, sacca plastica Mamorpack 11 lt.; 031431063, sacca plastica Cupac 6 lt.; 031431075, sacca plastica Cupac 11 lt.;

SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI: 031433016, sacca plastica Mamorpack 3 lt.; 031433028, sacca plastica Mamorpack 5 lt.; 031433030, sacca plastica Mamorpack 6 lt.; 031433042, sacca plastica Mamorpack 10 lt.; 031433055, sacca plastica Mamorpack 11 lt.; 031433067, sacca plastica Cupac 6 lt., 031433079, sacca plastica Cupac 11 lt.;

SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI: 031419017, sacca 3 lt. plastica Mamorpack; 031419029, sacca 5 lt. plastica Mamorpack; 031419031, sacca 6 lt. plastica Mamorpack; 031419043, sacca 10 lt. plastica Mamorpack; 031419056, sacca 11 lt. plastica Mamorpack; 031419068, sacca 6 lt. plastica Cupac; 031419070, sacca 11 lt. plastica Cupac;

SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI: 031428016, sacca 3 lt. plastica Mamorpack; 031428028, sacca 5 lt. plastica Mamorpack; 031428030, sacca 6 lt. plastica Mamorpack; 031428042, sacca 10 lt. plastica Mamorpack; 031428055, sacca 11 lt. plastica Mamorpack; 031428067, sacca 6 lt. plastica Cupac; 031428079, sacca 11 lt. plastica Cupac;

SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE + BASICHE PER EMODIALISI: 031434018, sacca plastica Mamorpack 3 lt.; 031434020, sacca plastica Mamorpack 5 lt.; 031434032, sacca plastica Mamorpack 6 lt.; 031434044, sacca plastica Mamorpack 10 lt.; 031434057, sacca plastica Mamorpack 11 lt.; 031434069, sacca plastica Cupac 6 lt.; 031434071, sacca plastica Cupac 11 lt.;

SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI: 031430010, flacone plastica Mamorpack 3 lt.; 031430022, flacone plastica Mamorpack 5 lt.; 031430034, flacone plastica Mamorpack 6 lt.; 031430046, flacone plastica Mamorpack 10 lt.; 031430059, flacone plastica Mamorpack 11 lt.; 031430061, flacone plastica Cupac 6 lt.; 031430073, flacone plastica Cupac 11 lt.,

sono ora trasferiti alla società Fresenius Sistemi Terapeutici S.p.a., con sede in Palazzo Pignano (Cremona), via Crema, 8, codice fiscale 00112720198.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F725/1996 del 22 luglio 1996

Tutti i farmaci preconfezionati fino ad ora intestati alla società C.G.I. Compagnia Generale Impianti S.r.l., con sede in Milano, viale Lazio, 21, codice fiscale 02556028015 4, sono ora trasferiti alla società Fisiopharma S.r.l., con sede in Nucleo industriale - Palomonte (Salerno), codice fiscale 02580140651.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F727/1996 del 22 luglio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinale intestata alla società Schering S.p.a., Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152:

HONVAN: 012153021, 50 compresse; 012153019, IV 10 fiale 5,2 ml.,

sono ora trasferite alla società Asta Medica AG, Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte, rappresentata in Italia da Asta Medica S.p.a., con sede in Milano, via G. Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5257

Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 684 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale. PLENDIL.

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici, Milano, via Artigianelli, 10.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Plendil distinti dai numeri di A.I.C. 028162028 e 028162016, prodotti anteriormente alla data del 10 agosto 1995, possono essere dispensati al pubblico fino all'esaurimento degli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 685 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: GOCCEMED flacone gocce 30 ml.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Goccemed flacone gocce 30 ml contraddistinti dal numero di A.I.C. 001802014, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 20 settembre 1996.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 686 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: RAFFREDDOREMED.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Raffreddoremed contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023178039 e 023178041, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 20 settembre 1996.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 687 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: TOSSEMED.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Tossemed contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026564031, 026564056 e 026564068 e prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 20 settembre 1996.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 688 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: TRINIPLAS.

Titolare A.I.C.: Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a., Milano, via C. Arconati, 1.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Triniplas contraddistinti dai numeri di A.I.C. 029030018, 029030020 e 029030032, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 20 settembre 1996.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 20 settembre 1996.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 689 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: TREMARIL.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., Milano, via C. Arconati, 1.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Tremaril contraddistinti dai numeri di A.I.C. 014136016, prodotti anteriormente alla data del 9 aprile 1994, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 18 ottobre 1996.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 18 ottobre 1996.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 690 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: TORECAN.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., Milano, via C. Arconati, 1.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Torecan contraddistinti dai numeri di A.I.C. 019889031 e 019889043, prodotti anteriormente alla data del 9 aprile 1994, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 18 ottobre 1996.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 18 ottobre 1996.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 691 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: BRONCHENOLO SCIROPPO.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a, Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Bronchenolo Sciroppo, contraddistinti dal numero di A.I.C. 006090017, prodotti anteriormente alla data del 28 luglio 1995, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 692 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: BRONCHENOLO TOSSE.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a, Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Bronchenolo Tosse, contraddistinti dal numero di A.I.C. 006090029, prodotti anteriormente alla data del 28 luglio 1995, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 693 del 30 luglio 1996

Specialità medicinale: ARTROMED.

Titolare A.I.C.: Medosan Ricerca S.r.l., Cecchina, via di Cancelleria, 12.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta proroga smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale Artromed, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 027834011 e 027834023, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A5255

Nuove autorizzazioni all'immissione di commercio di specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 113 del 1° agosto 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario: PORSILIS APP, vaccino inattivato contro la pleuropolmonite dei suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. sita in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 10 dosi (20 ml), A.I.C. n. 102261017;
flacone da 25 dosi (50 ml), A.I.C. n. 102261031;
flacone da 50 dosi (100 ml), A.I.C. n. 102261043;
flacone da 125 dosi (250 ml), A.I.C. n. 102261029.

Composizione: sospensione contenente per dose di 2 ml: antigene concentrato (contenente 50 unità di antigene ApxI, 25-78 unità di antigene ApxII, 50 unità di antigene ApxIII e 50 unità di OMP) dl - tocoferolo acetato 150 mg, polisorbato 8à mg 60, sodio cloruro 11 mg, formalina 1,08 mg, simeticone 0,1 mg, acqua per iniezioni q.b. a 2000 mg.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini svezzati al fine di ridurre le manifestazioni cliniche della pleuropolmonite e la gravità delle lesioni pleuropolmonari causate da actinobacillus pleuropneumoniae.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità:
12 mesi a 2 - 8 °C;
i flaconi aperti 10 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 114 del 1° agosto 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini denominata TYLANOX PREMIX (tilosina fosfato e ossitetraciclina).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S p a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733, codice fiscale 00426150488.

Produttore S P F. - Servizi Produzione Filozoo S p a., sita in Carpi (Modena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.
sacco da 25 kg, n. A.I.C. PM0001201;
sacco da 10 kg, n. A.I.C. PM0001202.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:
principi attivi: tilosina (come fosfato) 100 g, ossitetraciclina (base biidrato) 200 g; altri componenti: olio di semi di soia come antipolvere, semola glutinata di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Tylan Premix» è indicato per il trattamento delle malattie batteriche dei suini sostenute da germi sensibili alla tilosina ed ossitetraciclina.

Tempo di attesa: sospendere la somministrazione 5 giorni prima della macellazione.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto 115 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CARBESIA (imidocarb dipropionato) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine 2/B, codice fiscale 00968340232.

Produttore: Mallinckrodt Veterinary GmbH, Friesoythe - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone multidose da 10 ml per cavalli sportivi, A.I.C. n. 101952012;
flacone multidose da 100 ml per cavalli sportivi, A.I.C. n. 101952024;
flacone multidose da 5 ml per cani, A.I.C. n. 101952036.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:
principio attivo: imidocarb dipropionato mg 121,15 mg (equivalente a 85 mg di imidocarb base); altri componenti: acido propionico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:
cavalli sportivi: è indicata nel trattamento e nella profilassi delle infestazioni del cavallo sportivo sostenute dagli emoparassiti Babesia cavalli e Babesia equi;
cani: è indicata nella terapia e nella profilassi delle infezioni sostenute da Ehrlichia canis.

Avvertenze: per il cavallo sportivo: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli sportivi allevati a scopo alimentare; in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione:
da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile, per la confezione destinata alla specie cane;
da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile, per la confezione destinata al cavallo sportivo.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 116 del 1° agosto 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini denominata OXYLAN (tilosina fosfato e ossitetraciclina).

Titolare A I C : Filozoo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio 28/30, codice fiscale 00175760362.

Produttore: S P.F. - Servizi Produzione Filozoo S.p.a., sita in Carpi (Modena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 25 kg, n. A.I.C. PM0001101;
sacco da 10 kg, n. A.I.C. PM0001102.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:
principi attivi: tilosina (come fosfato) 100 g, ossitetraciclina (base biidrato) 200 g; altri componenti: olio di semi di soia come antipolvere, semola glutinata di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Oxylan» è indicato per il trattamento delle malattie batteriche dei suini sostenute da germi sensibili alla tilosina ed ossitetraciclina.

Tempo di attesa: sospendere la somministrazione 5 giorni prima della macellazione.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 117 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ENGEMICINA, ossitetraciclina iniettabile (iniettabile 5%) e (iniettabile 10%).

Titolare A.I.C.: Società Intervet International R.V. di Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Erembo 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità ENGEMICINA 10% è ora denominata ENGEMICINA D.D. (Dual Dosing).

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono:

ENGEMICINA 5%: carni ed organi: 8 giorni;
latte bovino ed ovino: 48 ore;

ENGEMICINA D.D. (schema A 24 ore) carne ed organi: 8 giorni;
latte bovino ed ovino: 48 ore;
(schema B 48 ore) carne ed organi: 12 giorni; latte bovino ed ovino: 48 ore.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione e riportanti sugli stampati i tempi di attesa in precedenza autorizzati possono rimanere in commercio sino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 118 del 1° agosto 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN FARVO, vaccino a virus inattivati contro la parvovirosi dei suini.

Titolare A.I.C.: Società Solvay Veterinaria Health Inc - Mendota Height, MN - USA, rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., sita in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;
altri componenti: sodio cloruro, carbosol 941, sodio etilmercurio tiosalicilato, rosso fendo, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: il periodo di validità è esteso a 30 mesi.

Tempo di attesa: il tempo di attesa è ora pari a 0 (zero) giorni.

Numeri di A.I.C: alle confezioni del prodotto medicinale per uso veterinario vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di esse riportato:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 101478028;
flacone da 20 ml A.I.C. n. 101478016.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in questione, riportanti la composizione, la validità e i tempi di attesa in precedenza autorizzati contraddistinti dai numeri di registrazione a suo tempo assegnati possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 119 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL, sodio ceftiofur, polvere sterile.

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn 2, codice fiscale 007684800154.

Modifiche apportate: indicazioni terapeutiche: Excenel è indicato nel trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio dei bovini e suini e per il trattamento della necrobacillosi interdigitale del bovino.

Tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è:
carne bovina: 24 ore;
carne suina: 12 ore;
latte: 12 ore.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti le indicazioni terapeutiche e i tempi di attesa in precedenza autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 120 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario FOSFOCARNITINA, iniettabile, per bovini.

Titolare A.I.C.: società Solvay Veterinaria S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

bovine: per il trattamento di: ipofosforemia, anoressia e disoressia causate da patologie diverse, chetosi primaria, secondaria e stati tossici, sindrome della vacca grassa, steatosi epatica, paresi post-partum;
vitelli: per il trattamento di: anoressia, disoressia e mancato accrescimento corporeo, stress da trasporto, da introduzione in un nuovo ambiente o di qualsiasi altra natura;
bufale: per il trattamento di anoressia, disoressia e depressione del sensorio nella terapia dei prolasso uterino, supporto alla terapia antibioticadi sindromi respiratorie;
annutoli: per il trattamento di: anoressia, disoressia e stentato accrescimento, supporto nella terapia delle sindromi enteriche;
equini: per il trattamento di: sindrome della scrofa magra, tetraplegia, scarsa libido dei verri, anoressia post-partum, anoressia, disoressia e depressione del sensorio da patologie diverse, deperimento organico e stentato accrescimento dei suinetti;
ovini e caprini: per il trattamento di: tossiemia gravidica, paresi post-partum, deperimento organico post-partum,anoressia; disoressia e dimagrimento da patologie diverse, deperimento organico e stentato accrescimento degli agnelli;
conigli: è particolarménte indicato per la prevenzione delle patologie metaboliche del peri-partum e dello stress.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 121 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN (Moxidectin) soluzione orale 0,1% per pecore.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Gorgone 15, codice fiscale 00130300874.

Produttore: Grampiam Pharmaceutical Ltd - Dundee - Scozia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polietilene da 1 litro, n. A.I.C. 102287012;
flacone in polietilene da 5 litri, n. A.I.C. 102287024.

Composizione:

principio attivo: moxidectin polvere 0,100 g;
altri componenti: alcool benzilico, RHT (Rutil-idrossitoluene), edetato disodico, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento ed il controllo dei parassiti gastrointestinali e polmonari degli ovini.

Tempo di attesa: carni e frattaglie 14 giorni.

Non è consentito l'uso in pecore che producono latte per il consumo umano compreso il periodo di asciutta.

Validità: 24 mesi, conservato a temperatura inferiore a 25 °C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 122 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL, nelle preparazioni e confezioni: soluzione iniettabile al 2,5% (flaconi da 50 e 100 ml), soluzione iniettabile al 5% (flaconi da 20, 50 e 100 ml), soluzione iniettabile al 10% (flaconi da 50 e 100 ml).

Titolare A.I.C.: Bayer A.G. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento), le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 123 del 1° agosto 1996

Specialità medicinali per uso veterinario:

BAYTRIL, compresse:
10 compresse da 15 mg;
10 compresse da 50 mg;
10 compresse da 150 mg.

BAYTRIL soluzione orale 2,5%

flacone da 100 ml;
flacone da 500 ml;
flacone da 5 litri.

DRONCIT compresse

2 compresse,
6 compresse

DRONTAL plus

2 compresse,
6 compresse.

Titolare A.I C.: Bayer A.G di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: produttore: (limitatamente alle operazioni di confezionamento), le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo), delle specialità medicinali sopra riportate sono ora effettuate anche presso lo stabilimento Bayer S.p.a., sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 124 del 1° agosto 1996

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL, compresse per gatti.

Titolare A I.C.: società Bayer S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento) le operazioni terminali di confezionamento, etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo, della specialità medicinale di che trattasi, sono ora effettuate anche presso lo stabilimento Bayer S p a , sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A5292

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riduzione dell'area della concessione mineraria per fluorite e baritina denominata «Pianciano Nuova» in comune di Bracciano

Con decreto distrettuale 9 maggio 1996 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma è accordata alla S.r.l. So.Ri.Co M., con sede e domicilio fiscale in Bracciano (Roma), via Castel Giuliano km 3,500, c.a.p. 00062, la riduzione dell'area della concessione mineraria per fluorite e baritina denominata «Pianciano Nuova» da Ha 2.042 ad Ha 220 (ettari duecentoventi) in territorio del comune di Bracciano.

96A5261

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.5143.XVJ(919) del 12 giugno 1996 i manufatti esplosivi denominati «ECP Cesoia esplosiva», e il relativo Booster, che la Società S E.I. - Società esplosivi industriali intende produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0137, 1.1D.

96A5293

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.3205.XVJ(908) del 12 giugno 1996 l'esplosivo denominato: «Cava 1 LT», che la ditta S.M.E. S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Borgo Bainsizza (Latina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo *A* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5294

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo classico statale di Molfetta ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, n. 1093/1 Sett. dell'11 giugno 1996, il liceo classico statale di Molfetta è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 10.000.000 disposta dalla sig.ra Lidia Roselli vedova Annese, per l'istituzione di un premio di studio denominato «Dott. Nicola Annese» destinato all'alunno più meritevole del primo liceo.

96A5296

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1993, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui coperta la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

N20X - Filosofia del diritto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interesata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

96A5298

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (Corso di laurea in lingue):

Settore scientifico-disciplinare: L18A «Lingua e letteratura inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

96A5315

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia

tre posti per i seguenti settori:

settore scientifico disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico comprendente la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico» per il corso di laurea di Latina;

settore scientifico disciplinare P02E - Economia degli intermediari finanziari comprendente la disciplina «Tecnica bancaria» (già Tecnica bancaria e profess.);

settore scientifico disciplinare N04X - Diritto commerciale, comprendente la disciplina «Diritto fallimentare».

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico disciplinare N14X - Diritto internazionale, comprendente la disciplina «Diritto internazionale».

Facoltà di ingegneria:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico disciplinare H01B - Costruzioni idrauliche, comprendente la disciplina «Costruzioni idrauliche».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

un posto per il seguente settore:

settore scientifico disciplinare A01B - Algebra comprendente la disciplina «Istituzioni di algebra superiore»

Facoltà di lettere e filosofia

tre posti per i seguenti settori

settore scientifico disciplinare M05X - Discipline demoetnoantropologiche, comprendente la disciplina «Etnologia delle culture mediterranee»;

settore scientifico disciplinare M08B - Storia della filosofia antica, comprendente la disciplina «Storia della filosofia antica»;

settore scientifico disciplinare L09A - Glottologia e linguistica comprendente la disciplina «Linguistica generale».

Facoltà di giurisprudenza:

tre posti per i seguenti settori:

settore scientifico disciplinare N14X - Diritto internazionale, comprendente la disciplina «Diritto internazionale, privato e processuale»;

settore scientifico disiplinare N04X - Diritto commerciale, comprendente la disciplina «Diritto industriale»;

settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico, comprendente la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico».

Facoltà di sociologia:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico disciplinare Q05A - Sociologia generale, comprendente la disciplina «sociologia».

Scuola di ingegneria aerospaziale.

un posto per il seguente settore:

Settore scientifico disciplinare I02A - Meccanica del volo.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A5300

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. M05X - Discipline demoetnoantropologiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 14 dicembre 1995.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Ripartizione II - Divisione II - Settore concorsi ricercatori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del ricercatore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A5328

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dell'Università

Con decreto prefettizio n. 13381/96/2° sett. del 24 luglio 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara della somma di L. 3.000.000 a favore del dipartimento di chimica.

96A5262

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematica discreta (settore A01C).

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale dell'economia (settore N17X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Università.

96A5299

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, [illegible]

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Caprighone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z S
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 2 0 9 6 *

L. 1.400